COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

NUCLEO UNIFICATO DI VALUTAZIONE (NUV)

in qualità di

AUTORITA' COMPETENTE per la Legge Regionale 10/2010 e s.m.i. (V.I.A. - V.A.S.)

VARIANTE AL PIANO OPERATIVO VIGENTE

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI COMPENDI MINERARI E COMPLETAMENTO DEL COMPARTO EDIFICATORIO IN VIA BOLOGNA A CALDANA

Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.10/2010 del 12/02/2010

Provvedimento di Verifica n. 1/2026 del 16/07/2026

Vista la richiesta avanzata dal Responsabile del Settore III arch. Giampaolo Romagnoli il giorno 13/05/2026 prot. 8161 avente ad oggetto la procedura di verifica di assoggettabilità della "Variante al piano operativo vigente: modifica alla disciplina dei compendi minerari e completamento del comparto edificatorio in via Bologna a Caldana";

preso atto della convocazione del N.U.V., avvenuta per le vie brevi, per il giorno 16/07/2026 alle ore 14:30 da svolgersi su piattaforma Google-MEET,

Preso atto che alla suddetta ora sono presenti:

- Geol. Matteo Galoppi in qualità di Presidente e tecnico esperto esterno;
- Arch. Monica Cerulli in qualità di tecnico esperto esterno;
- Geom. Francesca Talini in qualità di segretario verbalizzante.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

visto il D.Lgs 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. di recepimento ed attuazione delle direttive comunitarie CEE relative alla tutela dell'ambiente, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione di impatto ambientale (VIA);

vista la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e s.m.i., con cui la Regione Toscana ha a sua volta legiferato in recepimento del D.Lgs. di cui sopra;

preso atto che in merito alla procedura di VAS, l'art. 4 della L.R. n. 10/2010 definisce:

- lett. h) - "Autorità Competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;
- lett. i) - "Autorità Procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo";
- lett. l) - "Proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente

di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge";

vista la Legge Regionale Toscana n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

dato atto che con nota prot. n. 8524 del 19/05/2026, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. n. 10/2010 sono stati richiesti i contributi ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.) in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS della "Variante al piano operativo vigente: modifica alla disciplina dei compendi minerari e completamento del comparto edificatorio in via Bologna a Caldana";

dato atto che sono pervenuti i contributi degli S.C.A. di seguito elencati, che si allegano al presente provvedimento:

- Regione Toscana – Genio Civile Toscana Sud (Prot. n. 9427 del 04/06/2026);
- Autorità Idrica Toscana (Prot. n. 10233 del 18/06/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. n. 10285 del 18/06/2026);
- Regione Toscana – Direzione Valutazioni ambientali e autorità di audit – Settore VAS e VIncA (Prot. n. 10332 del 19/06/2026);
- Acquedotto del Fiora – Unità tutela e sviluppo (Prot. n. 10531 del 23/06/2026).

Dato atto che nel contributo della Regione Toscana – Direzioni valutazioni ambientali e autorità di audit – Settore VAS e VIncA pervenuto con nota prot. 10332 del 19/06/2026 sono state formulate alcune raccomandazioni e richieste integrazioni alle quali è stato necessario dare riscontro;

dato atto che con nota prot. 10589 del 24/06/2026 è stato trasmesso al Responsabile del Settore III il suddetto contributo affinché venisse dato riscontro a quanto richiesto entro il termine di 30 giorni;

dato atto che con nota prot. 11614 del 09/07/2026 è stato trasmesso dal richiedente il "*Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 22 e 23 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 integrato a seguito del contributo della Regione Toscana - Direzione valutazioni ambientali e audit - Settore Vas e VinCA del 19 giugno 2026*"

Esaminati:

- la documentazione e le integrazioni fornite per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
- i pareri degli S.C.A. pervenuti.

Dato atto che i pareri degli S.C.A. pervenuti non hanno evidenziato effetti negativi sulle componenti ambientali derivanti dall'attuazione dalla "Variante al piano operativo vigente: modifica alla disciplina dei compendi minerari e completamento del comparto edificatorio in via Bologna a Caldana";

dato atto che dall'analisi della documentazione fornita per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. non sono state rilevate criticità in relazione alle componenti ambientali e che nelle aree interessate non sussistono vincoli di natura ambientale e paesaggistica;

considerato che la modifica alla disciplina dei compendi minerari, per consentire la realizzazione di un pozzo per il monitoraggio del livello dell'acqua all'interno delle miniere non localizzabile diversamente, modifica la categoria di intervento su un edificio aggiungendo la demolizione al restauro e alla ristrutturazione conservativa ed è finalizzata esclusivamente al miglioramento del monitoraggio idrogeologico, non determinando incrementi di impatto sulle componenti ambientali;

considerato che la modifica al comparto residenziale di via Bologna a Caldana, finalizzata al completamento del comparto stesso che risulta già urbanizzato e già dimensionato in sede di piano attuativo, non comporta nuovo consumo di suolo, non introduce funzioni energivore, non genera pressioni aggiuntive sulle risorse ambientali, non incide sugli assetti paesaggistici tutelati, non determinando quindi incrementi di impatto significativi sulle componenti ambientali;

il Nucleo Unificato di Valutazione, vista la documentazione e le integrazioni fornite e i pareri espressi dagli S.C.A., che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, considerando che gli interventi previsti nella variante nel complesso non comportano incrementi di impatto significativi sulle componenti ambientali, stabilisce di **non assoggettare** a Valutazione Ambientale Strategica la "Variante al piano operativo vigente: modifica alla disciplina dei compendi minerari e completamento del comparto edificatorio in via Bologna a Caldana".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 4 della Legge Regionale 10 febbraio 2010, n. 10 si formulano le seguenti raccomandazioni:

- ai sensi dell'art. 65 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, il piano di bacino è strumento sovraordinato al quale i piani di assetto e uso del territorio devono essere conformi; tale conformità è il presupposto per garantire l'efficace salvaguardia delle risorse ambientali e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile;
- poiché per entrambe le aree oggetto di variante il vigente PGRA individua classi di pericolosità molto elevata "P4" per fenomeni di flash flood, di cui all'art. 19 della disciplina di Piano, il Comune, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio, si dovrà attenere ai seguenti indirizzi: a) per le aree urbanizzate dovranno essere predisposti piani di protezione civile orientati ad affrontare tali eventi, coordinati con i piani di protezione civile sovracomunali e coerenti con la mappa di cui al comma 1; b) in relazione alle previsioni che comportano nuove edificazioni sono da indicare criteri diretti alla fase di attuazione finalizzati a mitigare gli effetti di eventi intensi e concentrati, tra cui azioni di difesa locale e piani di gestione dell'opera integrati con la pianificazione di protezione civile comunale e sovracomunale; c) al fine di diminuire la vulnerabilità degli elementi esposti, sono da incentivare le azioni di proofing e retrofitting degli edifici esistenti e le azioni di difesa locale con particolare riguardo agli eventi di cui al suddetto art. 19;
- dovrà essere verificata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'effettiva attuale "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi previsti dalla variante in oggetto e conseguentemente, richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 relativi alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si invita a stabilire la necessità o meno di realizzare nuove opere di urbanizzazione o di adeguare le esistenti;

- per quel che riguarda le condizioni di allacciamento alla fognatura in gestione al Servizio Idrico Integrato delle nuove previsioni, andranno preventivamente verificate l'attuabilità e le modalità con il gestore stesso;
- solo nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato e dove sia appurato con il gestore stesso l'inattuabilità di poter procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore potrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006 e del D.P.G.R. 46/R/2008, ponendo attenzione a quanto disposto dal comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relativamente al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;
- nel caso di gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006 e del D.P.G.R. 46/R/2008, la progettazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dovrà essere supportata da idonei studi geologici, idraulici e idrogeologici atti a garantire la sostenibilità ambientale e ridurre al minimo l'impatto sulla risorsa idrica; in questi casi si raccomanda di valutare l'opportunità di riutilizzo delle acque reflue.

La seduta è tolta alle ore 14:55

Il presente provvedimento si compone di n. 4 pagine

Gavorrano 16.07.2026

PRESIDENTE NUCLEO UNIFICATO DI VALUTAZIONE

Geol. Matteo Galoppi

MATTEO GALOPPI
16.07.2026 15:10:13
GMT+02:00

_____

COMPONENTE TECNICO ESPERTO ESTERNO

Arch. Monica Cerulli

Pianificatore
Paesaggista
MONICA CERULLI
ORDINE ARCHITETTI
P.P.C.- PROVINCIA
DI GROSSETO
17.07.2026 08:41:51
GMT+02:00

_____

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Geom. Francesca Talini

FRANCESCA TALINI
17/07/2026 12:04:31 UTC+0200

_____